

## **Convenzione Quadro**

**tra**

**l'Università degli Studi di Trieste**

**e**

**ADMO Friuli-Venezia Giulia ODV**

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2025 (prot. n. 108511)

**e**

ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia – Organizzazione di Volontariato, in prosieguo denominata anche "ADMO FVG", con sede legale in Via Divisione Julia, 18/A – CAP 33100 Udine (UD), C.F.: 94046270305, PEC: admofvg@pec.it, in persona del Presidente *pro tempore* Paola Rugo, nata a Udine (UD) il 15 agosto 1969, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Admo Friuli Venezia Giulia – ODV, Via Divisione Julia 18A, 33100 Udine, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale *pro tempore*, autorizzato, ai sensi dell'art. 10 del proprio statuto, alla stipula del presente atto con delibera dell'Assemblea Regionale 25 maggio 2024, di seguito anche indicate "Parti",

### **premesse che**

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore

nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- ADMO FVG è un'associazione di volontariato che persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti alla donazione del Midollo Osseo e delle Cellule Staminali Emopoietiche con progetti mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale, così da favorire l'aumento delle iscrizioni al Registro Donatori di Midollo Osseo;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che ADMO FVG possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- in data 30 luglio 2022 l'Università e l'ADMO FVG hanno stipulato una Convenzione Quadro di durata triennale;

#### **visti**

- il Codice del Terzo Settore D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che all'art. 2 riconosce *«il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali»*

- la Convenzione stipulata da ADMO FVG con la Regione Friuli-Venezia Giulia come da Delibera della giunta regionale n°1796 del 26 novembre 2021 e sottoscritta con protocollo n° 33951/P del 16/12/2021.

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Informazione e sensibilizzazione nei confronti degli studenti universitari e altre figure dell'organigramma dell'Ateneo (giovani ricercatori, etc.) sulle tematiche inerenti alla donazione del Midollo Osseo e delle Cellule Staminali Emopoietiche quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita e migliorarne la sua qualità;

### **Articolo 2 – Obiettivi e progetti**

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione del Midollo Osseo e delle Cellule Staminali Emopoietiche rivolte agli studenti universitari anche al fine di favorire l'iscrizione di giovani donatori al Registro Regionale Donatori Midollo Osseo attraverso le metodologie riconosciute dal SSR. Tali attività concerneranno patologie ematologiche che necessitano del trapianto di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche, la prevenzione e la cura delle malattie ad esse riferite e la tutela dei potenziali donatori;
- attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze trasversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute ed alla responsabilità sociale della cittadinanza.

### **Articolo 3 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di informazione, sensibilizzazione, ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della

presente Convenzione, posti in essere dai Dipartimenti interessati previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi. Per le attività riferite alla presente convenzione le parti daranno evidenza dei progetti attraverso i propri canali di informazione (es. pagine social, newsletter, mail, manifesti pubblicitari).

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto o attività concordata o evento o comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente, che è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, è il prof. Alessandro Fonda.

Per ADMO FVG il referente è il Presidente Regionale protempore o suo Referente della Sede Operativa.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo o dell'Associazione. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 e/o il Referente di ADMO FVG, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

#### **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

#### **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

ADMO FVG non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di ADMO FVG né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di ADMO FVG.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da ADMO FVG; è parimenti esclusa ogni garanzia di ADMO per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **Articolo 8 – Codici etici e di comportamento**

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione**

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione

del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

#### **Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, attrezzature e servizi tecnici connessi all'utilizzo dei locali, nonché la connettività locale nelle aule messe a disposizione in forma gratuita e riferita ai progetti previsti dalla presente convenzione. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

#### **Articolo 11 - Coperture assicurative e Sicurezza**

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e dispone di una polizza infortuni *ad hoc* per gli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo.

L'Università garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

ADMO FVG garantisce la copertura assicurativa dei propri volontari attraverso la sottoscrizione di Polizza Infortuni Volontari e Polizza Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) sottoscritta con la AXA Assicurazioni Spa conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

## **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro

eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del proprio sito web.

ADMO FVG dichiara inoltre di aver nominato in data 13 Luglio 2021 l’Avv. Enrico Ghirotti del foro di Forlì-Cesena in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile alla mail [dpo@admofvg.it](mailto:dpo@admofvg.it).

Per l’Università il *Data Protection Officer* è la dott.ssa Filomena Polito (*e-mail*: [dpo@units.it](mailto:dpo@units.it)).

#### **Articolo 14 – Antiriciclaggio**

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

#### **Articolo 15 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche occasionalmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (per ADMO FVG: [admofvg@pec.it](mailto:admofvg@pec.it); per l’Università: [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al terzo comma.

#### **Articolo 16 - Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

### **Articolo 17 - Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Luoghi e date delle firme digitali

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente

di ADMO FVG ODV

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 16 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente

di ADMO FVG ODV

\_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.